

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 33

Adunanza 31 luglio 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VINOVO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DI ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA DEL COMMERCIO - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 861 - 170393/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che i dati principali del Comune di Vinovo sono:

socioeconomici:

- popolazione: 13.659 (1999);
 - trend demografico: in costante crescita nell'ultimo trentennio (7.592 ab. al 1971, 11.591 al 1981, 13.435 al 1991); l'incremento dal '71 al '99 è stato dell'80%;
 - superficie: 1.766 ha;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC)

urbanistici:

- è dotato di PRG approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 43-10163 del 11/11/1991;
- ha adottato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 16/04/1999, il Progetto preliminare della Variante Generale al PRG;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 2 del 15/02/2001, la bozza di Protocollo d'Intesa fra la Juventus F. C. S.p.A. ed i Comuni di Vinovo e di Nichelino per la realizzazione di

- un *parco sportivo e commerciale*, e relative infrastrutture da eseguirsi presso l'area attualmente occupata dall'ippodromo di galoppo, posta al confine fra i due comuni;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 22 del 23/05/'01, un aggiornamento della predetta bozza di Protocollo d'Intesa;
 - ha adottato, con deliberazione C.C. n. 24 del 23/05/'01 il Progetto Preliminare di una Variante parziale al PRG, riguardante l'adeguamento alla disciplina del commercio, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/'77 e s. m. e i.;
 - ha trasmesso alla Provincia, in data 18/06/2001 (pervenuti in data 19/06/2001), gli atti per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni (l'acquisizione da parte della Soc. Juventus F.C. S.p.A. del comparto relativo all'Ippodromo di galoppo e la conseguente richiesta della Società stessa di realizzare un *parco sportivo e commerciale* denominato "*Mondo Juve*") che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente;

Rilevato che la Variante parziale in oggetto, apporta modifiche al PRG, il cui scopo è sostanzialmente quello di determinare le compatibilità tra le attività commerciali, nella loro nuova articolazione prevista dalle leggi di settore (*esercizi di vicinato, medie superfici di vendita e grandi superfici di vendita*), ed il territorio, attraverso l'individuazione delle *zone di insediamento commerciale (addensamenti e localizzazioni)* e l'assunzione della relativa *tabella di compatibilità tipologico-funzionale*.

Le cartografie di PRG vengono integrate da tavole (tavv. n. 51 e 52) contenenti l'individuazione delle zone di insediamento commerciale previste dal Comune, tra le quali si segnala la Localizzazione extraurbana (L3) relativa al complesso sportivo-commerciale "*Mondo Juve*" la cui realizzazione è oggetto di un Protocollo d'Intesa tra la Juventus F.C. S.p.A., il Comune di Nichelino e il Comune di Vinovo.

Le Norme di Attuazione del Piano vengono integrate con l'introduzione della *tabella di compatibilità tipologico-funzionale* e adeguate, per quanto riguarda procedure e terminologie, alla nuova disciplina.

La Variante in oggetto viene considerata parziale - nonostante contenga la previsione e individuazione di una Localizzazione extraurbana (L3) di rilevanti dimensioni - in quanto, l'individuazione in termini di destinazione d'uso e parametri di trasformazione nel PRG, avviene con Variante strutturale, adottata nella medesima seduta del C.C. del 23/05/'01;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità, in quanto al momento dell'adozione del PTC non erano presenti i problemi insediativi oggetto della Variante in esame;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità dell'attribuzione di Variante Parziale, e del rispetto dei requisiti di legge così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale e non è attribuito alla Provincia il compito di verificarne la corretta applicazione;

Evidenziato che, a questo proposito, con spirito collaborativo, con separato provvedimento, viene proposta una osservazione in ordine alla valutazione dei fondamenti sui quali è stata considerata di carattere "parziale" la Variante in oggetto, nonchè in ordine alla necessità di maggiore concertazione per scelte di rilievo sovracomunale quali il previsto insediamento "*Mondo Juve*";

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/08/2001;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 27/07/2001;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Vinovo, adottato con deliberazione del C.C. n. 24 del 23/05/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, viene formulata l'osservazione riassunta nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Vinovo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso